

ALL. "B"

ALLEGATO "...B..."
DELIB.C.C.... N. 96/2010

REGOLAMENTO

ISTITUTIVO E DI GESTIONE

DEL FONDO DI PREVIDENZA

E ASSISTENZA PER IL PERSONALE

DELLA POLIZIA MUNICIPALE



INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Ambito di applicazione

Art.2 Destinatari

Art.3 Finalità e forme di previdenza e assistenza integrativa e complementare

Art.4 Finanziamento

Art.5 Prestazioni previdenziali e assistenziali

Art.6 Cessazione della condizione di contribuzione dell'Ente

Art.7 Contribuzione del dipendente

Art.8 Trasferimento delle risorse al fondo di comparto

Titolo II

ASSEMBLEA E COMITATO DI GESTIONE

DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO

Art.9 Istituzione

Art.10 Composizione del Comitato

Art.11 Funzionamento e durata

Art.12 Finalità ed iniziative

Art.13 Collaborazioni

Art.14 Adempimenti

Art.15 Entrata in vigore e norma transitoria

Art.16 Norme finali



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa e assistenza per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale a tempo pieno e indeterminato. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza e assistenza.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza e assistenza sono tutti gli appartenenti al Corpo Unico di Polizia Municipale dei Comuni aderenti alla Gestione Associata denominata "Valdinievole Est", che non siano inquadrati in profili di natura amministrativa.

Art. 3 - FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'art.4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art.208, e, pertanto saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa e complementare;
2. le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensione Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge;
3. gli strumenti previdenziali e di assistenza sono selezionati con le procedure previste dal Regolamento dei Contratti dell'Ente capofila, a cura del Comitato di cui all'art.9;
4. gli strumenti di assistenza dovranno essere individuati tra le polizze assicurative per gli infortuni sul lavoro che presentino caratteristiche confacenti con le particolari tipologie di rischio connesse con l'attività e con le funzioni esercitate dagli operatori di polizia municipale, con particolare riguardo alle funzioni di polizia stradale, polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Dovranno essere previste le seguenti eventualità: morte e lesioni permanenti, in relazione ai rischi derivanti da incidente stradale, aggressione, esposizione a fattori atmosferici ed inquinanti. Può essere individuata anche più di una forma assistenziale tra le quali ciascun dipendente avrà facoltà di scelta.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art.208 N.C.d.S.- Tale quota deve corrispondere ad una percentuale fra il 5% e il 15% del 50% dei proventi nella misura pro capite stabilita mediante accordo fra Amministrazioni e Rappresentanze sindacali;
2. l'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art.393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
3. il Comando di Polizia Municipale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati, ed a curare la gestione delle relative convenzioni;
4. la quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, mantenendo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata relativa all'art.208 del N.C.d.S.-

Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI

1. Gli strumenti di previdenza integrativa e complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:
- Capitale garantito,



- Rendimento minimo annuo garantito.
- 2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale e assistenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.
- 3. L'Ente può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni.

Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente di P.M. il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:
 - proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
 - trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
 - riscattare la propria posizione individuale;
2. l'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1;
3. l'obbligo dell'Ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.-

Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato;
2. la facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto dell'adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

Art.8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO

1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Municipale o comunque del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

TITOLO II

ASSEMBLEA E COMITATO di GESTIONE

DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO

Art.9 - ISTITUZIONE

1. L'Assemblea è composta da tutti gli appartenenti al Corpo Unico di P.M. di cui all'art. 2 comma 1;
 - L'Assemblea elegge tra i propri componenti i membri del Comitato per la gestione del Fondo;
 - valuta eventuali future modifiche da apportare al presente Regolamento da sottoporre ai singoli Consigli Comunali dei vari Comuni aderenti;
 - è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'esame dei bilanci e delle somme da riversare a favore del Fondo che sarà oggetto di deliberazione di G.C.;
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/O1/2004, con il presente Titolo è regolata l'attività del Comitato di Gestione per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.).



Art. 10 – COMPOSIZIONE del Comitato

1. Nel Comitato di gestione, i componenti vengono scelti tra i soli operatori di Polizia Municipale ed è formato secondo i seguenti criteri:
 - tre componenti individuati, per mezzo di votazione palese a maggioranza, tra gli appartenenti al Corpo di P.M. riunitisi all'uopo in assemblea in modo da rappresentare i tre Comuni aderenti alla Gestione Associata;
 - il Comandante di Polizia Municipale, o suo sostituto, con funzioni di presidente;
2. alle votazioni di cui al comma 1 partecipa il personale destinatario del presente Regolamento e costituente la cd Assemblea.

Art. 11 – FUNZIONAMENTO E DURATA

1. L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso;
2. la sede del Comitato è individuata nel Comando. Nel caso di indisponibilità, l'Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa;
3. il Comitato dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere immediatamente rieletti;
4. di ogni seduta del Comitato sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal presidente, o suo sostituto, tra i componenti.

Art. 12 – FINALITA' ED INIZIATIVE

1. Nell'ambito dei propri fini il Comitato potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare:
 - Svolgere attività di supporto tecnico preliminare per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo per le finalità di cui all'art. 3
 - Svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi, seguendo i dettati del Regolamento per i lavori, forniture e servizi in vigore per il Comune capofila.

Art. 13 – COLLABORAZIONI

1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, il Comitato di gestione può avvalersi di esperti in materia contabile e di tutti i settori connessi agli interessi per cui il Comitato opera.
2. I soggetti che collaborano con il Comitato di gestione, purché operanti senza scopo di lucro e, comunque, di rivalsa economica per le prestazioni svolte in tema di assistenza contabile, tecnica ed organizzativa sono individuati a cura del Comitato stesso tra gli operatori di P.M., tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tra le Associazioni del volontariato, o tra soggetti ed istituti privati che operano con fini filantropici.

Art. 14 – ADEMPIMENTI

1. Il Comitato di gestione è tenuto a ricevere annualmente una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo. Tale relazione è presentata alla Giunta Comunale, per la sua formale approvazione. La delibera è esposta presso la sede del Corpo di P.M.
2. La partecipazione ai lavori del Comitato di gestione non dà diritto a compensi economici.
3. Le sedute del Comitato sono aperte agli operatori di P.M., nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall' avvenuta approvazione dei singoli Consigli Comunali aderenti;
2. la quota di cui all'art. 4, comma 1, è definita annualmente pro capite.



Art. 16 – NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

